

Esente da imposta di bollo ex art. 82 del D.lgs. n. 117/2017
Numero di repertorio 78915 ----- Numero di raccolta 21222

ATTO INTEGRATIVO
REPUBBLICA ITALIANA

Il due (2) maggio (5) duemilaventidue (2022) in
Milano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, davanti a me

dottorressa MARIA TERESA SCHETTINO
NOTAIO in Seregno iscritta al Collegio Notarile di Milano,

è presente:

- **ELENA CASTELLANI**, nata a Milano il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente in Milano, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxx, titolare della carta di identità n. xxxxxxxxxxxx

rilasciata dal Comune di Milano in data 24 agosto 2021, che dichiara di intervenire non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e quindi legale rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata "**I SENTINELLI DI MILANO A.P.S.**" con sede in Milano (MI) attualmente in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, codice fiscale 97911540157, autorizzata a compiere il presente atto dall'assemblea costituente totalitaria dell'associazione medesima.

La comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certa, mi richiede di ricevere il presente atto ed allo scopo mi dichiara e

PREMETTE quanto segue:

- in data 2 dicembre 2021, con l'atto ricevuto da me notaio in data 2 dicembre 2021 repertorio n. 78760/21098 registrato a Monza e Brianza in data 21 dicembre 2021, i signori LUCA PALADINI, ADELE ROBERTA RESPINTI, ROBERTA RAGAINI, AGOSTINO ZACCARINI, MAURIZIO MERLOTTI, DOMENICO GUARINI, MASSIMO ANGARINI, LUCA CAPUTA, GIAMBATTISTA VENTRELLA, CARLO MOLINARI, GIANCARLO MARIA DOZZO, ROBERTA NATASCIA RABAIOTTI, ELENA MARIA GIMELLI, ELENA CASTELLANI, TANIA RACCO, GIULIA PACILLI, VALERIO BARBINI, PAOLA PANDOLFI, SILVIA COLOMBATI e LAURA BURATTI hanno costituito una Associazione di Promozione Sociale denominata "**I SENTINELLI DI MILANO A.P.S.**", specificando che la stessa ha la natura giuridica di "Associazione non riconosciuta";

- l'Associazione è senza scopo di lucro ed è retta dalle norme del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 così come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2018 n. 105;

- l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende promuovere la cultura dell'inclusione e dell'accoglienza, il diritto all'autodeterminazione e il principio di uguaglianza fra le persone, sostenere la laicità dello Stato, la difesa e l'ampliamento dei diritti civili e umani, contrastare ogni forma di fascismo, di razzismo, di discriminazione e di violenza; nel perseguire le proprie finalità, svolge, in via esclusiva o comunque principale, le attività di interesse ge-

Registrato a Monza e
Brianza

il 09/05/2022

N° 14484

Serie 1T

Euro 200,00

nerale di cui all'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017, in particolare quelle indicate alle lettere d), i), l), r), v), w);

- le norme che disciplinano e regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute nello Statuto Sociale composto da 22 (ventidue) articoli, che è stato allegato - per farne parte integrante - all'atto costitutivo sotto la lettera "A" e dal Regolamento composto da 7 (sette) articoli, che è stato allegato - per farne parte integrante - all'atto costitutivo sotto la lettera "B";

- sono Organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo; d) il Collegio dei Garanti;

- nel pieno rispetto di quanto previsto e disciplinato dall'art. 13 dell'adottato Statuto, a comporre il Consiglio Direttivo, per il primo triennio, e quindi fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), sono stati nominati all'unanimità di tutti i predetti soci, i soci Elena Castellani, Giambattista Ventrella, Massimo Angarini, Maurizio Merlotti e Adele Roberta Respinti, che in sede di assemblea costituente hanno accettato la carica e, seduta stante, hanno eletto Presidente essa comparente Elena Castellani, Vicepresidente Giambattista Ventrella e Tesoriere Adele Roberta Respinti;

- nel pieno rispetto di quanto previsto e disciplinato dall'art. 15 dell'adottato Statuto, a comporre il Collegio dei Garanti, per i primi tre esercizi, sono stati nominati all'unanimità di tutti i predetti soci, Elena Maria Gimelli, Domenico Guarini, Roberta Ragaini, Carlo Molinari e Roberta Nataschia Rabaiotti, che in sede di assemblea costituente hanno accettato la carica e, seduta stante, hanno eletto Presidente Elena Maria Gimelli e Vicepresidente Domenico Guerini;

- il nominato Presidente dell'Associazione essa qui comparente ELENA CASTELLANI è stata autorizzata a richiedere il codice fiscale dell'Associazione ed è stata espressamente autorizzata, all'unanimità di tutti i soci costituenti, a compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione della costituita Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli effetti predetti, la stessa è stata facoltizzata e delegata ad apportare allo Statuto ed al Regolamento entrambi allegati all'atto costitutivo rispettivamente sotto le lettere "A" e "B", tutte le modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità;

- in data 7 marzo 2022 essa comparente, nella predetta qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta I SENTINELLI DI MILANO A.P.S., ne ha richiesto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente per territorio;

- l'iscrizione è stata sospesa con il rilievo che il comma 6 dell'articolo 13 dello Statuto sociale, prevedendo che: "Eventuali sostituzioni dei membri del Consiglio Direttivo effettuate per cooptazione nel corso del mandato devono essere ra-

tificate dalla prima assemblea successiva. I componenti così nominati scadono assieme agli altri componenti." sia in contrasto con i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali, e l'Associazione è stata invitata a modificare in tal senso lo Statuto;

tutto ciò premesso,
e che forma parte integrante del presente atto, la comparente, nella predetta qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e quindi legale rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata "I SENTINELLI DI MILANO A.P.S." come generalizzata in comparizione e con la specifica autorizzazione conferitale dall'assemblea costituente, e come espressa all'art. 10° dell'atto costitutivo, modifica il comma 6 dell'articolo 13 del vigente Statuto sociale nei seguenti termini:

"6 - Eventuali sostituzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono deliberate dalla prima assemblea dei soci successiva alla cessazione del membro in carica. I componenti così nominati scadono assieme agli altri componenti.".

Si allega al presente atto sotto la lettera "A", il nuovo testo di Statuto sociale comprensivo della superiore modifica, ai fini della pubblicità richiesta dalla vigente legislazione.

----- E
richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente - omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa ricevutane dalla medesima - che, interrogata, lo approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore ventidue.

Scritto a macchina per mia cura da persona di mia fiducia e da me completato a mano su di un foglio per pagine tre fin qui.

Firmato:

Elena Castellani

Maria Teresa Schettino notaio - sigillo -

ALLEGATO "A" al numero di repertorio 78915/21222

S T A T U T O

"I Sentinelli di Milano A.P.S."

Associazione di Promozione Sociale

Ente del Terzo Settore

Articolo 1

Denominazione e sede

1 - È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata *I Sentinelli di Milano A.P.S.* (*infra*, l'Associazione). L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, disciplinato dal presente statuto ed operativo nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

2 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.

3 - Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato in ogni momento dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2

Finalità

1 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende: promuovere la cultura dell'inclusione e dell'accoglienza, il diritto all'autodeterminazione e il principio di uguaglianza fra le persone; sostenere la laicità dello Stato, la difesa e l'ampliamento dei diritti civili e umani; contrastare ogni forma di fascismo, di razzismo, di discriminazione e di violenza.

Articolo 3

Attività di interesse generale

1 - L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 2 del presente statuto, svolge, in via esclusiva o comunque principale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017, in particolare quelle indicate alle lettere *d), i), l), r), v), w)*.

2 - In particolare, l'Associazione si propone di organizzare manifestazioni, incontri, dibattiti, campagne social e più in generale iniziative e azioni volte a informare e a mobilitare l'opinione pubblica, a sensibilizzare le istituzioni, ad orientare le scelte politiche in coerenza con le finalità di cui all'articolo 2 del presente statuto.

Articolo 4

Attività diverse da quelle di interesse generale

1 - L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo 3 del presente statuto, purché queste assumano carattere strumentale e secondario ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs. n. 117/2017.

2 - Spetta al Consiglio Direttivo individuare in dettaglio tali attività con il Regolamento sul funzionamento dell'associazione (*infra*, il Regolamento) all'uopo approvato.

Articolo 5

Raccolta fondi e risorse economiche

1 - L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, con le modalità stabilite nel Regolamento, al precipuo fine di finanziare le attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto.

2 - Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- i) quota sociale;
- ii) contributi pubblici;
- iii) contributi privati, quali esemplificativamente donazioni, rendite, lasciti testamentari, nonché i contributi annuali degli Amici dell'Associazione;
- iv) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate anche occasionalmente ed a fronte dell'offerta di beni e di servizi;
- v) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 79, comma 2 D.Lgs. n. 117/2017;
- vi) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- vii) eventuali proventi da attività diverse da quelle sociali nei limiti imposti dalla legge e dal Regolamento.

Articolo 6

Attività di volontariato

1 - L'attività di volontariato nell'interesse dell'Associazione è prestata a titolo personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per finalità solidaristiche.

2 - Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il diritto ad ottenere dall'Associazione il rimborso delle spese vive affrontate nell'esecuzione dell'attività di volontariato, laddove effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e alle condizioni stabilite nel Regolamento.

3 - La prestazione dell'attività di volontariato non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato od autonomo tra l'Associazione e il volontario.

Articolo 7

Amici dell'Associazione

1 - Le persone fisiche e gli enti di qualsiasi natura, diversi dai soci fondatori, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, possono contribuire allo sviluppo dell'Associazione e alla realizzazione delle finalità da questa perseguite in qualità di Amici dell'Associazione (*infra*, gli Amici dell'Associazione). L'elenco degli Amici dell'Associazione è tenuto a cura del Collegio dei Garanti.

2 - Gli Amici dell'Associazione sono tenuti al pagamento del contributo annuale in favore dell'Associazione, nella misura determinata nel Regolamento e comunque inferiore alla quota sociale.

3 - Gli Amici dell'Associazione possono prestare esclusivamente opera di volontariato e di sponsorizzazione in favore dell'Associazione, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, in ragione delle necessità operative dell'Associazione. Possono, altresì, formulare proposte non vincolanti al Consiglio Direttivo, nella persona del suo Presidente, inerenti alle iniziative patrocinate dall'Associazione.

3bis - Gli Amici dell'Associazione hanno il diritto di prendere visione dei bilanci e del Regolamento dell'Associazione, con le modalità stabilite nel Regolamento, nonché di essere tempestivamente informati per iscritto delle deliberazioni che comportano una modificazione del presente statuto.

4 - Il Collegio dei Garanti può designare taluni soggetti che si distinguono per le loro speciali qualità morali e sociali, ai quali formulare proposta di nomina ad Amici dell'Associazione. Espresa la loro accettazione e acquistata la qualità di Amici dell'Associazione, a costoro non è richiesto il pagamento del contributo di cui al comma 2 del presente articolo.

5 - Gli Amici dell'Associazione possono presentare domanda di ammissione all'Associazione, a condizione che siano decorsi due anni dalla annotazione del loro nominativo nel libro di cui all'articolo 17, comma 1, n. 5 del presente statuto e che non residuino loro debiti nei confronti dell'Associazione. Si applica l'articolo 8 del presente statuto.

Articolo 8

Acquisto della qualità di socio

1 - Il numero dei soci è illimitato. Gli Amici dell'Associazione che soddisfino le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7 del presente statuto sono gli unici soggetti legittimati a formulare istanza di ammissione all'Associazione.

2 - L'istanza di ammissione è formulata per iscritto e indi-

rizzata al Presidente del Collegio dei Garanti presso la sede legale dell'Associazione.

2bis - L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Collegio dei Garanti, previa valutazione di idoneità dell'istante in ragione delle sue qualità morali e sociali, nonché di piena compatibilità con i valori e di totale adesione agli obiettivi dell'Associazione.

2ter - Il Collegio dei Garanti decide l'ammissione o il rigetto dell'istanza entro trenta giorni dalla presentazione della stessa da parte dell'interessato con atto scritto non motivato portato a conoscenza dell'interessato entro trenta giorni dalla deliberazione.

2quater - Quando ammette colui che ne abbia fatto richiesta, il Collegio dei Garanti provvede alla contestuale annotazione del nominativo nel libro soci.

Articolo 9

Perdita della qualità di socio

1 - La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento od esclusione per gravi motivi.

2 - Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione, dandone comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota sociale né di altre somme a qualsiasi titolo versate all'Associazione.

2bis - Il recesso acquista efficacia nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo.

2ter - Il socio recedente rimane obbligato nei confronti dell'Associazione all'adempimento delle obbligazioni verso di questa assunte e non ancora adempiute nel momento in cui il recesso acquista efficacia.

3 - Il socio che contravviene ai propri doveri stabiliti nello statuto o alle deliberazioni degli organi sociali, ovvero che tiene un comportamento incompatibile con i valori dell'Associazione o lesivo della reputazione della medesima, può essere escluso dall'Associazione, previa deliberazione del Collegio dei Garanti.

3bis - Il Collegio dei Garanti decide l'esclusione del socio con atto scritto motivato portato a conoscenza dell'interessato entro trenta giorni dalla deliberazione.

3ter - La delibera del Collegio dei Garanti che esclude il socio può essere impugnata dinanzi al Consiglio Direttivo, mediante comunicazione per iscritto portata a conoscenza del Presidente del Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla deliberazione di esclusione.

3quater - Il Consiglio Direttivo decide l'impugnazione della deliberazione di esclusione del Collegio dei Garanti proposta dal socio escluso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per iscritto di cui al comma 3ter del presente articolo.

3quinquies - Quando esclude il socio e quest'ultimo non si oppone alla deliberazione di esclusione, ovvero l'impugnazione è rigettata dal Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti provvede alla contestuale annotazione dell'esclusione nel libro soci.

Articolo 10

Diritti e doveri dei soci

1 - Tutti i soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi non aventi carattere patrimoniale finalizzati allo svolgimento delle attività associative e deliberati dal Consiglio Direttivo.

2 - La quota sociale è annuale, non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o perdita della qualità di socio e deve essere versata nella misura e nel termine stabiliti con periodicità annuale nel Regolamento.

3 - Tutti i soci hanno diritto a:

- i)* partecipare alle assemblee, esprimere il proprio voto, direttamente o per delega, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, nonché di presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Garanti;
- ii)* essere informati sulle attività dell'Associazione;
- iii)* partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- iv)* conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- v)* esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

4 - Tutti i soci hanno il dovere di:

- i)* rispettare il presente statuto, il Regolamento e quanto deliberato dagli organi sociali;
- ii)* partecipare alla vita dell'Associazione, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, prestando la propria attività in modo gratuito e volontario, per il conseguimento dello scopo;
- iii)* versare la quota associativa nella misura e nel termine stabiliti nel Regolamento.

Articolo 11

Organi sociali

1 - Organi dell'Associazione sono:

- i)* l'Assemblea;

- ii) il Consiglio Direttivo;
- iii) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- iv) il Collegio dei Garanti.

Articolo 12

Assemblea

1 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo deputato al confronto fra i soci ed atto ad assicurare una corretta conduzione dell'Associazione.

2 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

3 - I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega per iscritto. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Non può essere conferita la delega ai membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Garanti.

4 - Sono ammessi al voto coloro la cui qualità di socio risulta dalle annotazioni sul libro soci al momento della convocazione dell'assemblea.

5 - L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- i) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- ii) nominare e revocare i membri del Collegio dei Garanti;
- iii) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- iv) approvare il bilancio e la relazione sulle attività svolte;
- v) deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere le conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti;
- vi) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- vii) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- viii) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ix) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- x) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

6 - L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogniqualvolta la convocazione si renda necessaria in ragione delle esigenze dell'Associazione.

6bis - L'assemblea si riunisce altresì su richiesta motivata e formulata per iscritto da almeno un decimo dei soci, oppure da almeno due dei componenti del Consiglio Direttivo.

6ter - L'assemblea è convocata almeno 10 giorni prima della

riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, ovvero mediante l'affissione dell'avviso presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7 - L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza relativa dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

7bis - L'assemblea si ritiene validamente costituita anche in caso di irregolarità nella convocazione qualora sia presente alla riunione la totalità dei soci.

8 - L'assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.

9 - All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale è conservato presso la sede legale dell'Associazione. Le decisioni dell'assemblea impegnano la totalità dei soci.

10 - L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza relativa dei soci presenti. Sono fatte salve le maggioranze speciali previste nel presente statuto.

10bis - L'assemblea straordinaria delibera in presenza della maggioranza assoluta dei soci e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

11 - I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto sulle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

12 - I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione non possono prendere parte alla discussione in assemblea relativa all'ordine del giorno rispetto al quale sussiste il conflitto e devono astenersi dal votare per le relative deliberazioni.

13 - I voti sono palesi, tranne quelli su deliberazioni riguardanti persone fisiche, nel qual caso si procede a votazione segreta.

Articolo 13

Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione, composto esclusivamente da soci che non ricoprono la carica di membri del Collegio dei Garanti, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a sette membri.

2 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente.

3 - Il Presidente ed il Vicepresidente hanno pieni poteri di rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione.

3bis - I membri del Consiglio Direttivo ai quali sia stata conferita la delega allo svolgimento di determinate funzioni hanno pieni poteri di rappresentanza, non giudiziale, dell'Associazione, limitatamente al compimento degli atti strettamente necessari alle funzioni che formano oggetto dell'incarico.

4 - I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre esercizi, con decorrenza dal primo esercizio successivo a quello della nomina se la stessa avviene nell'ultimo trimestre dell'esercizio, e possono essere rieletti.

5 - Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea ordinaria con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi dei soci.

6 - Eventuali sostituzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono deliberate dalla prima assemblea successiva alla cessazione del membro in carica. I componenti così nominati scadono assieme agli altri componenti.

7 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- i) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all'assemblea;
- ii) amministrare e disporre delle risorse economiche dell'Associazione, curando la programmazione e la realizzazione delle attività sociali;
- iii) predisporre ed aggiornare il Regolamento;
- iv) decidere sulla impugnazione della delibera di esclusione del socio adottata dal Collegio dei Garanti;
- v) stabilire, all'interno del Regolamento o con apposita delibera, l'ammontare della quota sociale annuale;
- vi) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché la relazione sulle attività svolte;
- vii) proporre al Collegio dei Garanti i provvedimenti disciplinari

- e/o l'esclusione dei soci;
- viii) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - ix) assumere il personale strettamente necessario per garantire la continuità della gestione non diversamente assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità risultanti dal bilancio e dalla legge;
 - x) istituire gruppi o sezioni di lavoro, i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e/o delle assemblee;
 - xi) nominare, all'occorrenza e in ragione delle dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore Generale, deliberandone i relativi poteri;
 - xii) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso;
 - xiii) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria a garantire il buon funzionamento dell'Associazione.

8 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno ovvero quando ne facciano richiesta il Presidente o almeno un terzo dei suoi componenti. In tale ultima ipotesi, la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

8bis - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo stesso, qualora si siano resi assenti, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive nel corso del medesimo esercizio.

8ter - Il Consiglio Direttivo è convocato almeno sette giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, ovvero mediante l'affissione dell'avviso presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data della riunione. In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con mezzo elettronico che accerti l'effettiva ricezione del messaggio da parte dei destinatari, con preavviso di almeno due giorni rispetto alla data prevista per la riunione.

8quater - Il Consiglio Direttivo si ritiene validamente costituito anche in caso di irregolarità nella convocazione qualora siano presenti alla riunione tutti i consiglieri.

8quinquies - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare terzi esperti ovvero rappresentanti di eventuali sezioni

di lavoro interne all'Associazione, senza diritto di voto.

8sexies - La riunione può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.

8septies - Le deliberazioni sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8octies - Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato. Il verbale è conservato presso la sede legale dell'Associazione.

Articolo 14

Presidente del Consiglio Direttivo

1 - Il Presidente è eletto a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, rimane in carica per la durata di tre esercizi e può essere rieletto.

2 - Il Presidente:

- i) ha la rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione nei confronti dei soci e dei terzi;
- ii) convoca e presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo;
- iii) sottoscrive tutti gli atti di amministrazione compiuti dal Consiglio Direttivo;
- iv) in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- v) conferisce procura per la rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione ai membri del Consiglio Direttivo.

3 - In caso di assenza, di morte, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente sono svolte *ad interim* dal Vicepresidente.

Articolo 15

Collegio dei Garanti

1 - Il Collegio dei Garanti è composto esclusivamente da soci che non ricoprono la carica di membri del Consiglio Direttivo, in numero non inferiore a cinque e non superiore a sette membri.

2 - Il Collegio dei Garanti elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente.

3 - I membri del Collegio dei Garanti rimangono in carica per

la durata di tre esercizi, con il computo del decorso dal primo esercizio successivo a quello della nomina se la stessa avviene nell'ultimo trimestre dell'esercizio, e possono essere rieletti.

4 - Il Collegio dei Garanti ha il compito di:

- i) deliberare l'ammissione a socio di coloro che ne facciano richiesta e provvedere alla relativa annotazione nei termini indicati nell'articolo 8;
- ii) deliberare l'esclusione del socio dall'Associazione, a norma dell'articolo 9;
- iii) esaminare e pronunciarsi sulle controversie insorte tra i soci, tra questi e l'Associazione e tra i membri degli organi sociali, giudicando sulle medesime in via definitiva *ex bono et aequo*, senza formalità procedurali, al fine di individuare rapidamente la soluzione più conforme all'interesse dell'Associazione e meno gravosa per la posizione del socio nell'Associazione.

5 - Il Collegio dei Garanti si riunisce, su convocazione del Presidente, ogniqualvolta ciò si renda necessario, per l'esercizio delle relative attribuzioni.

5bis - Il Collegio dei Garanti è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Collegio dei Garanti stesso, qualora si siano resi assenti, senza giustificato motivo, alle riunioni del Collegio dei Garanti per tre volte consecutive nel corso del medesimo esercizio.

5ter - Il Collegio dei Garanti è convocato almeno sette giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, ovvero mediante l'affissione dell'avviso presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data della riunione. In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con mezzo elettronico che accerti l'effettiva ricezione del messaggio da parte dei destinatari, con preavviso di almeno due giorni rispetto alla data prevista per la riunione.

5quater - Il Collegio dei Garanti si ritiene validamente costituito anche in caso di irregolarità nella convocazione qualora siano presenti alla riunione tutti i suoi membri.

5quinqies - La riunione può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riu-

nione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.

5sexies - Le deliberazioni sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5septies - Di ogni riunione del Collegio dei Garanti deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato. Il verbale è conservato presso la sede legale dell'Associazione.

Articolo 16

Compensi

1 - Ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti è riconosciuto il diritto al compenso, nei limiti di quanto previsto nel Regolamento, fermo restando il divieto di distribuzione indiretta degli utili ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 117/2017.

2 - Ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti è in ogni caso riconosciuto il diritto ad ottenere dall'Associazione il rimborso delle spese vive affrontate nell'esecuzione dei propri incarichi, laddove effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e alle condizioni stabilite nel Regolamento.

Articolo 17

Libri sociali

1 - L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- i) il libro soci;
- ii) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- iii) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- iv) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Garanti;
- v) il libro degli Amici dell'Associazione e dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale per conto dell'Associazione.

2 - I libri di cui ai nn. i), ii), iii) e v) sono tenuti dal Consiglio Direttivo. Il libro di cui al n. iv) è tenuto dal Collegio dei Garanti.

Articolo 18

Divieto di distribuzione degli utili

1 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, in assenza di ipotesi di scioglimento.

2 - Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altro cespite, è impiegato unicamente per lo svolgimento dell'attività sociale, al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 19

Diritti di proprietà intellettuale

1 - Tutti i diritti di proprietà intellettuale che sono a qualunque titolo nella disponibilità dell'Associazione non possono essere utilizzati dalla stessa, dai soci e dai terzi per finalità elettorali.

2 - Ai fini del comma primo del presente articolo, per "utilizzo per finalità elettorali" si intende l'impiego dei diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare l'Associazione a sostegno della candidatura dei soci e di esterni a qualunque campagna elettorale amministrativa e politica intrapresa nella Repubblica Italiana.

Articolo 20

Esercizio sociale

1 - L'esercizio sociale inizia il primo giorno di gennaio di ogni anno e termina il trentunesimo giorno del dicembre successivo.

2 - Il bilancio consuntivo, la relazione sulle attività svolte ed il bilancio sociale sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

3 - Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità di quanto previsto dal Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 13, comma 3 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 21

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'assemblea che nomina il liquidatore, tra quelli aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. In mancanza, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 22

Disposizioni finali

1 - Ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., per quanto non espres-

samente previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di associazioni non riconosciute e di enti del terzo settore, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato;

Elena Castellani

Maria Teresa Schettino notaio - sigillo

Copia conforme all'originale di numero diciassette pagine, conservato dallo studio, addì 9 maggio 2022

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.